



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 46
SEDUTA DEL 16-11-2018**

Ufficio: SERVIZIO V - CONTROLLO
TARIFFA E RAPPORTI ESTERNI CON
AEEGSI

SERVIZIO V

Oggetto: Adeguamento dei corrispettivi del servizio di acquedotto per le utenze domestiche: criteri applicativi delle disposizioni del D.P.C.M 13 ottobre 2016 (quantitativo minimo vitale) e determinazione delle modalità e tempistiche di autodichiarazione dell'utenza domestica circa il numero di componenti del nucleo familiare (CNF).

IN BARI, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA', SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI ANDRIA (IN QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2011) SI È RIUNITO ALLE ORE 16:45 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA.

IL PRESIDENTE E' ASSISTITO DAL DR. COSIMO FRANCESCO INGROSSO, IN QUALITA' DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
PRESIDENTE	GIORGINO NICOLA	P
	MERLA MICHELE	P
	DECARO ANTONIO	A
	MOLFETTA POMPEO	P
	SALVEMINI CARLO	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

PRESIDENTE : NICOLA GIORGINO

IL PRESIDENTE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, RIFERISCE QUANTO SEGUE;

Viste

- La Comunicazione COM(2014) 177 “Sostenibilità sociale della tariffa” che definisce misure che tutelano i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell’acqua.
- Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che prevedono che venga garantito un minimo vitale a tariffa agevolata per le utenze domestiche residenti stabilendo che “Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”, corrispondente a 18,25 mc/annui per abitante.
- La L.R. 30 maggio 2011, n.9 “Istituzione dell’Autorità idrica pugliese”, con la quale è stato istituito l’Ente d’Ambito Autorità Idrica Pugliese (AIP), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni della Regione appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Puglia e che prevede che:
 - ai sensi dell’articolo 2 all’AIP sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - i) *la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;*
 - ai sensi dell’art. 4 comma 6 il Consiglio Direttivo dell’AIP, nell’ambito delle sue funzioni, nella fattispecie:
 - f) *approva il Piano d’Ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;*
 - k) *modifica la tariffa per la gestione del servizio.*

Premesso altresì che:

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (a partire dall’anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, competenze previste dall’art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l’articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;
- La legge 221/2015, cosiddetto *Collegato Ambientale* (art. 60) ha disposto alcune disposizioni in materia di “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” e l’ARERA le ha recepite disponendo alcune direttive in materia. In particolare:
 - ✓ *Quantitativo minimo vitale*, fissato il 50 litri/abitante/giorno (corrispondente a 18,25 mc/anno),
 - ✓ *Tariffa agevolata*: con riferimento al quantitativo minimo vitale garantire una fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti,
 - ✓ *Utenze disagiate e Bonus H2O*: l’ARERA prevede con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale,

- ✓ *Finalità*: nel disciplinare la tariffa sociale del servizio idrico integrato l'ARERA, mediante il metodo tariffario e l'articolazione tariffaria, deve perseguire finalità di recupero dei costi efficienti del Servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti.

Richiamate la deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, prima denominata AEEGSI) di approvazione del Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, e in particolare l'articolo 25.2 dell'Allegato A alla deliberazione stessa, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 13 ottobre 2016 in materia di quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali di ciascun abitante;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 del 01 ottobre 2018 recante "Struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (Deliberazione AEEGSI 665/2017/R/idr). Approvazione articolazione tariffaria";

Dato atto che:

Ai fini dell'applicazione del TICSI è previsto che:

- ✓ La "fascia agevolata" (o fascia di consumo annuo agevolato) indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi del TICSI, deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata (18,25 mc/anno/abitante);
- ✓ Ai fini dell'individuazione della fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, la quota variabile relativa al servizio di acquedotto deve essere determinata configurando le fasce di consumo sulla base di quantità *pro capite* (in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente);
- ✓ L'introduzione della tariffa per l'utenza domestica residente per componenti del nucleo familiare (CNF) possa avvenire in due modi:
 1. qualora si disponga del *set* informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti (art. 3.3 dell'Allegato A del TICSI), l'EGA approva la struttura dei corrispettivi in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti, per ogni utente domestico residente.
 2. qualora non si disponga del *set* informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, vi saranno invece due fasi della riforma:
 - a) una prima fase (lett. a, art. 3.4 dell'Allegato A del TICSI), dove appunto non si dispone del *set* informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, in cui l'EGA approva una nuova articolazione tariffaria adottando il criterio

pro-capite di tipo *standard* (ipotizzando cioè che tutte le utenze domestico residenti siano composte da 3 componenti), per ogni utente domestico residente;

- b) una seconda fase (lett. b, art. 3.4 dell'Allegato A del TICS), quando si disporrà del *set* informativo circa la numerosità dei componenti delle utenze domestiche residenti, in cui l'EGA approva una nuova articolazione tariffaria, in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti, per ogni utente domestico residente. Tale seconda fase dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2021.
- ✓ L'art. 25.2 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI n. 665/17 (TICS), relativo all'acquisizione delle informazioni in merito al numero di componenti del nucleo familiare, dispone che "Laddove necessario, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in accordo con il gestore, stabilisce le pertinenti modalità e tempistiche di autodichiarazione dell'utenza domestica residente".
 - ✓ L'art. 25.2 introduce la facoltà per questa AIP di regolamentare, congiuntamente con il gestore del SII, le modalità e le tempistiche dell'autodichiarazione in merito al numero di componenti del nucleo familiare, anche al fine di fissare la decorrenza dell'autodichiarazione stessa nelle varie fasi della riforma.
 - ✓ Ai fini dell'approvazione dei corrispettivi e dell'applicazione definitiva della nuova articolazione tariffaria:
 - l'articolazione tariffaria sia adottata dall'EGA, sulla base dei criteri di cui al TICS, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dal gestore, con proprio atto deliberativo di approvazione,
 - l'EGA nel riclassificare le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, verifica il rispetto dei vincoli volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal provvedimento (Titolo V dell'Allegato A "Disciplina degli effetti sui ricavi del gestore" del TICS),
 - l'EGA comunica all'ARERA la nuova articolazione tariffaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, trasmettendo l'atto di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi e una relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate.
 - successivamente all'adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell'EGA, il gestore può emettere le fatture relative al pertinente periodo dell'anno 2018 sulla base dell'articolazione tariffaria approvata dall'Ente stesso.
 - ✓ La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario approvato per la medesima annualità) e i corrispettivi che, per il medesimo periodo, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria, sarà oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018.

Precisato che

- 1) Sulla base dell'art. 3.5 dell'Allegato A del TICSI, l'AIP ha individuato una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (criterio *pro capite* di tipo *standard* per una utenza domestica residente tipo di 3 (tre) componenti.) e ha posto la soglia di agevolazione pari a 73 mc/anno, corrispondente ad un consumo di 18,25 mc/anno per una famiglia tipo di quattro (4) componenti;
- 2) A seguito di interlocuzioni con il gestore del SII, in merito a sopravvenuti problemi applicativi nell'adozione dell'articolazione tariffaria dell'utenza domestica così come deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AIP nella seduta dello scorso 1 ottobre c.a., si è preso atto che :
 - a) il sistema di fatturazione della Società non consente di considerare la doppia cifra decimale tenuto conto che non è conteggiata, nel consumo individuale, una quantità diversa dai numeri interi,
 - b) la circostanza indicata al punto precedente si ripercuote sugli scaglioni di consumo a tariffa agevolata, a tariffa base e a tariffa di prima eccedenza, rendendo impossibile considerare un consumo individuale rispettivamente pari a 18,25 mc/anno, 27,5 mc/anno e 36,5 mc/anno,
 - c) la proposta dell'AIP, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati messi a disposizione dal soggetto gestore e condotta su *n* ipotesi/combinazioni di fasce di consumo e tariffe, prevede una nuova articolazione tariffaria così come indicata in tabella e meglio dettagliata nell'Allegato B ("Nuova articolazione tariffaria con decorrenza dal 01/01/2017"), di questa Delibera:

Descrizione	Fasce di consumo pro-capite approvate		Fasce di consumo pro-capite a n. interi		Limiti superiori fasce consumo per modulo contrattuale		Tariffe al m ³	
	da mc	a mc	da mc	a mc	approvata	n. interi	approvata	n. interi
Tariffa agevolata	0	18,25	0	19	73	76	0,763683	0,801710
Tariffa base	19	27,5	19	28	110	112	1,002138	1,002138
Tariffa P1	28	36,5	28	37	146	148	1,648731	1,748731
Tariffa P2	37	64	37	64	256	256	2,467693	2,467693
Tariffa P3	65		65		0	0	3,026765	3,247107

- d) fermo restando il criterio *pro-capite standard* di quattro (4) componenti del nucleo familiare per ciascuna utenza domestica, la soluzione indicata non comporta un rilevante aggravio per l'utenza domestica stessa, rende più uniformi gli incrementi tariffari tra una fascia di consumo e l'altra e risulta pienamente compatibile con il TICSI in termini di intervallo di valore tra la tariffa agevolata e la tariffa base (art. 5.2 dell'Allegato A al TICSI) e rapporto tra tariffa del primo scaglione e tariffa dell'ultima fascia di eccedenza (art. 5.3).
- 3) Considerato l'articolo 25.2 dell'Allegato A del TICSI e la facoltà per questa AIP di regolamentare le modalità e le tempistiche dell'autodichiarazione in merito al numero di

componenti del nucleo familiare, si è provveduto alla definizione, di una disciplina regolamentare volta a soddisfare le seguenti finalità:

- a. applicare la corretta articolazione tariffaria alle utenze domestico residenti per l'anno 2018;
 - b. applicare la corretta articolazione tariffaria alle utenze domestico residenti e gestire le modifiche del numero di componenti del nucleo familiare dopo il 2018,
 - sia nella fase intermedia della riforma (art. 3.4, lett. a, dell'Allegato A al TICSI);
 - sia nella fase a regime (art. 3.3 e 3.4, lett. b, dell'Allegato A al TICSI);
 - c. stabilire i termini per la consegna del *set* informativo da parte del gestore per consentire all'AIP di concludere la riforma, in applicazione dell'art. 3.4, lett. b, dell'Allegato A al TICSI;
- 4) le elaborazioni per le utenze non domestiche sono rimaste invariate così come deliberate nella precedente seduta del C.D dell'AIP dello scorso 1 ottobre c.a., in applicazione dei principi del Titolo 4 dell'Allegato A della Del. AEEGSI 665/2017//R/idr (TICSI) e considerando gli aggiornamenti tariffari già proposti in sede di revisione delle tariffe MTI2 biennio 2018-2019, ai sensi della Deliberazione AEEGSI 918/2017/R/IDR e approvati con deliberazione AIP n. 31 del 28/06/2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impiego di spesa a carico dell'Ente;

Visti

1. La nota presentata dal gestore AQP SpA (prot. AIP n. 5137 del 7 novembre 2018) con la quale il gestore rappresenta e rende note le proprie questioni applicative così come precedentemente descritte;
2. L'Addendum alla Relazione di accompagnamento, che apporta, rispetto alla precedente Relazione, le opportune modifiche al capitolo "Articolazione tariffaria per l'uso domestico" ai sensi di quanto disposto dal Titolo 2 "Articolazione tariffaria per l'Utenza domestica" dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR, allegato al presente provvedimento che riporta la nuova metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal gestore (Allegato A);
3. La proposta di Regolamento per le modalità e tempistiche di trasmissione al Gestore dell'autodichiarazione dell'utenza domestica residente circa il numero di componenti del nucleo familiare, anche al fine di fissare la decorrenza dell'autodichiarazione nelle varie fasi della riforma (Allegato C) predisposta dall'AIP;

Udita la relazione del Direttore Amministrativo di presentazione della proposta di cui all'oggetto

Acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnica e amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Vista la legge regionale 09/2011 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 01/10/2018;

Vista deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE CON VOTI
FAVOREVOLI ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI**

DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che si intende riportato nel presente dispositivo:

1. DI PRENDERE ATTO dell'istruttoria condotta dagli Uffici dell'ATO Puglia in merito al superamento delle problematiche applicative di fatturazione evidenziate dal Gestore in seguito all'approvazione della nuova articolazione tariffaria in data 01/10/2018 (Allegato A).
2. DI APPROVARE, per il Gestore del SII in Puglia (AQP S.p.a.), la nuova struttura dei corrispettivi per l'utenza domestica nell'ATO Puglia con decorrenza dal 01/01/2018, già comprensiva del fattore incrementativo coerente con l'approvazione dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della Delibera AEEGSI 918/2017/R/idr e redatta ai sensi di quanto disposto al Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR (Allegato B).
3. DI APPROVARE il "Regolamento per le modalità di trasmissione al Gestore del SII e l'utilizzo ai fini tariffari del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenziali" (Allegato C).
4. DI DARE MANDATO all'Ufficio tariffa dell'AIP di trasmettere l'aggiornamento della documentazione all'ARERA nei formati richiesti.
5. DI DISPORRE L'AVVIO, a cura del gestore, delle procedure di riclassificazione delle utenze domestiche residenti per l'applicazione del criterio *pro-capite*, ai sensi dell'art. 25 dell'Allegato A alla Delibera AEEGSI 665/2017/R/IDR.
6. DI DARE ATTO CHE:
 - la nuova struttura dei corrispettivi, approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato dei Comuni serviti dal Gestore del SII in Puglia (AQP S.p.a.);
 - l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento per il riordino dei corrispettivi all'utenza è graduale a partire dal 2018;
 - la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore,
 - la nuova articolazione tariffaria potrà essere aggiornata dall'AIP sulla base di possibili successive verifiche dei dati disponibili e della ripartizione tra le utenze suddivise tra le tipologie d'uso così come previste nel TICSII, facendone decorrere gli effetti a partire dall'aggiornamento stesso.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Soggetto Gestore del SII.
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia.
9. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità (www.aip.gov.it) nella sezione "amministrazione trasparente".
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con separata votazione espressa all'unanimità dei consensi.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CONFLITTO D'INTERESSI

In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'AIP;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 9 del Codice di comportamento dell'AIP.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 16-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ingrosso dr. Cosimo

Il Responsabile del procedimento
F.to Pacifico dr.ssa Morena

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Giorgino

Il Segretario verbalizzante

F.to Dr. Cosimo Francesco Ingrosso

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 20-11-2018 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 263

Bari, 20-11-2018

Il Funzionario Amministrativo

F.to Avv. Angela Mannarini

F.to dr. Giovanni D'Ambruoso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 20-11-2018

Il Direttore Amministrativo

F.to Dr. Cosimo Francesco Ingrosso

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

Dr. Cosimo Francesco Ingrosso